

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3399

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NITTI, DI GIORGI, PICCOLI NARDELLI, CIAMPI,
ROSSI, LATTANZIO**

Delega al Governo per l'introduzione di forme di sperimentazione didattica destinate agli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

Presentata il 6 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i giovani musicisti italiani iscritti contemporaneamente ai corsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado e a quelli delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) risulta particolarmente avvertita la mancanza di una disposizione normativa o altra indicazione ministeriale che riconosca il loro *status* e le loro particolari esigenze di carattere didattico. Questi ragazzi, che hanno intrapreso un doppio percorso formativo particolarmente impegnativo, devono conciliare la pratica musicale quotidiana con le tradizionali esigenze della didattica della scuola. Il modello scolastico, per come è strutturato oggi, risulta difficilmente compatibile con gli impegni musicali di chi frequenta corsi di alta formazione

artistica e musicale. Inoltre, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado è richiesto ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato dalle istituzioni AFAM (articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508).

Sono innumerevoli le difficoltà legate alla necessità di conciliare la frequenza obbligatoria dei corsi di alta formazione musicale, la pratica giornaliera dello strumento, l'attività didattico-performativa con la regolare frequenza scolastica. A riportare l'accento sulla necessità di « prendersi cura, tutelare ed incentivare il difficile cammino di giovani e giovanissimi che intendono perseguire la carriera artistica », è stata l'associazione MUSA, che riunisce ge-

nitori, studenti di musica, docenti AFAM e musicisti. L'associazione ha indirizzato al Ministero dell'istruzione una proposta per l'avvio di un progetto sperimentale finalizzato a conciliare la carriera musicale dei giovani artisti con la frequenza e la didattica nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. La proposta ha ricevuto numerose adesioni di musicisti professionisti e docenti, tra i quali segnaliamo Beatrice Rana, Bruno Canino, Giovanni Solima, Katia Ricciarelli, Gabriele Pieranunzi.

Per garantire la possibilità di conciliare il percorso formativo e la carriera artistica dei ragazzi che frequentano le istituzioni di alta formazione musicale con la frequenza e la didattica nella scuola secondaria è dunque necessario intervenire normativamente attraverso l'adozione di programmi personalizzati, analogamente a quanto si è fatto per gli studenti-atleti di alto livello, attraverso uno specifico programma promosso dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con il CONI, la Lega calcio Serie A e il Comitato italiano paralimpico, per consentire agli studenti impegnati nello sport agonistico di non trovarsi indietro negli studi. Il programma sperimentale è stato introdotto per la prima volta in Italia, in attuazione della legge n. 107 del 2015, la cosiddetta «Buona scuola», dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 dicembre 2015 (Programma sperimentale didattica studente-atleta di alto livello) e 10 aprile 2018 (Sperimentazione didattica studenti atleti di alto livello).

Il programma crea le condizioni per superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, legate principalmente alla difficoltà di frequentare regolarmente le lezioni, con l'obiettivo di offrire sostegno e supporto alle scuole e promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche di questi studenti.

Gli esiti del monitoraggio sul «Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello per l'anno scolastico 2019/2020», pur non consentendo analisi complete e

comparabili del fenomeno osservato, visto il limitato periodo utile per svolgere l'attività didattica come programmata nei progetti formativi individuali predisposti a inizio anno scolastico a causa dell'emergenza pandemica in atto, confermano la tendenza ad un incremento costante (a partire dall'anno scolastico 2016/2017) del numero di istituti e studenti che hanno aderito al progetto.

Nell'anno scolastico 2019/2020, gli istituti che hanno chiesto di aderire al progetto sono stati 1841, con 13.827 studenti, di cui 89 impegnati in sport paralimpici.

Rispetto al precedente anno scolastico, l'incremento complessivo del numero di studenti impegnati nel progetto è pari all'82 per cento.

L'esito positivo della sperimentazione e la sua successiva entrata a regime rende dunque auspicabile che venga adottata un'analoga misura normativa in favore di tutti i giovani talenti musicali del nostro Paese.

A tale fine, la presente proposta di legge delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte a introdurre una sperimentazione didattica di tipo innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti-artisti iscritti contemporaneamente ai corsi di studio presso le istituzioni AFAM e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, del territorio nazionale.

Il decreto legislativo emanato in attuazione della delega dovrà prevedere programmi didattici personalizzati per gli studenti-artisti che tengano conto della necessità di conciliare il percorso scolastico con quello artistico; garantire una fruizione delle lezioni a distanza fino ad un massimo del 25 per cento del numero di ore complessivo del percorso formativo; assicurare che nel computo delle assenze dello studente-artista non siano conteggiate quelle giustificate dallo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione del percorso di studi artistico-musicali e certificate dalle istituzioni AFAM; esonerare gli studenti-artisti dallo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro.

L'articolo 2 prevede infine l'istituzione di un apposito fondo per la sperimentazione didattica « studenti-artisti » nelle scuole | secondarie di secondo grado, con una dotazione iniziale di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per la sperimentazione didattica « studenti-artisti »)

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio e il successo formativo degli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di seguito denominati « studenti-artisti », nonché di conciliare la frequenza dei corsi AFAM, la pratica strumentale e le attività performative con le esigenze della didattica scolastica, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte a introdurre una sperimentazione didattica di tipo innovativo, anche mediante tecnologie digitali, destinata agli studenti-artisti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere programmi didattici personalizzati per gli studenti-artisti che tengano conto della necessità di coniugare il percorso scolastico con quello artistico, anche mediante l'individuazione, per uno o più studenti-artisti, di un docente referente interno del progetto, denominato « *tutor scolastico* », designato dall'istituto scolastico, e di un docente referente esterno del progetto, denominato « *tutor artistico* », designato dall'istituzione AFAM; definire i tempi e le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti disciplinari;

b) garantire allo studente-artista, durante le assenze giustificate, la fruizione delle lezioni a distanza, fino ad un massimo del 25 per cento del monte ore complessivo, attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, videolezioni o altri strumenti individuati dagli istituti scolastici che comprendano la trasmissione ragionata di materiali didattici;

c) introdurre scelte specifiche e complementari di ordine didattico e organizzativo che rafforzino la personalizzazione del percorso scolastico, al fine di promuovere il diritto allo studio e il successo formativo dello studente-artista;

d) assicurare che nel computo delle assenze dello studente-artista non siano conteggiate quelle giustificate dallo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione del percorso di studi artistico-musicali e certificate dalle istituzioni AFAM;

e) esonerare lo studente-artista dallo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, in considerazione del carattere altamente professionalizzante del percorso di studi artistico-musicali intrapreso presso le istituzioni AFAM.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, possono essere adottate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo di cui al predetto comma 1.

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, nello stato di

previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo per la sperimentazione didattica « studenti-artisti » nelle scuole secondarie di secondo grado, con una dotazione iniziale di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



18PDL0172920